

D.A. n. 053/GAB

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Modifica normativa al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania.

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come integrato e modificato dai DD.LL.vi 24 marzo 2006, n.157 e 26 marzo 2008, n.63;
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania ne sono parte integrante;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, recepito nella Regione Siciliana con il decreto dell'Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali n.5820 dell'8 maggio 2002, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'*Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;
- VISTO** il verbale della seduta del 16 luglio 2018 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio – Speciale Commissione con cui è stato espresso parere favorevole all'adozione della proposta del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania, in considerazione della sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs n.42/2004;

- VISTI** i verbali delle sedute dei tavoli di concertazione, tenutesi presso il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Catania;
- VISTO** l'art. 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. laddove prevede che *“le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”*;
- CONSIDERATO** che la Regione Siciliana non ha emanato norme per disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica;
- VISTO** l'articolo 158 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. secondo cui *“Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357.”*;
- VISTO** l'articolo 24, II comma, del R.D. n.1357/40 laddove prevede che *“per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme”* ossia quelle contenute nel III comma dell'art.10 e ss. dello stesso R.D. 1357/40;
- VISTO**, altresì, l'articolo 139 del citato D.lgs. 22.01.2004, n.42, e s.m.i., che disciplina il procedimento per l'adozione e la successiva approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree elencati all'articolo 138 dello stesso decreto legislativo e già definiti bellezze naturali d'insieme dalle norme in precedenza vigenti;
- RITENUTO** che, in assenza di apposite norme regionali, dovrà porsi in essere il procedimento individuato dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n.1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli articoli 139 e ss. del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;
- VISTO** il comma 9 dell'articolo 143 del citato D.lgs. n.42/04;
- CONSIDERATO** che con D.A. n.31/GAB del 3 ottobre 2018, ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, è stata disposta l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania e la pubblicazione, per novanta giorni, degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi del Piano Paesaggistico stesso negli Albi pretori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Acicastello, Acicatena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea;
- VISTA** l'atto di indirizzo dell'Assessore Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana emanato con la nota n. 5293/GAB avente come oggetto *“Limitazione del consumo del suolo dei corsi d'acqua e delle aree esondabili”* con la quale si dispone che le norme di

tutela dei Piani paesaggistici già vigenti e di quelli *in itinere* vengano integrati con più stringenti norme di salvaguardia sulle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'atto di indirizzo è coerente con le finalità e gli obiettivi delle Linee Guida del Piano territoriale paesistico regionale approvate con D.A. n. 6080 del 21/5/1999 dove al capo IV lett a) prevede: la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;

CONSIDERATO altresì che il principio del minor consumo del territorio e la conservazione e il consolidamento della rete ecologica formata fra l'altro dal sistema idrografico interno rientra fra gli obiettivi e le sue principali strategie del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania di cui al D.A. n.31/GAB del 3 ottobre 2018, come espresso negli artt. 1 e 2 Titolo I Norme Generali;

RITENUTO che, allo scopo di dare piena attuazione all'atto di indirizzo dell'Assessore Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana emanato con la nota n. 5293/GAB, occorra integrare le norme per componenti della suddetta proposta di Piano Paesaggistico, Titolo II Norme per componenti, Capo I, art. 11 lett. c): Componente idrologica, Fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, inserendo, dopo le parole "Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati" la seguente ulteriore prescrizione:

Fatti salvi singoli casi di opere di preminente interesse pubblico - la realizzazione di infrastrutture come reti idriche ed elettriche o l'ammodernamento o l'adeguamento della viabilità esistente - da sottoporre comunque a specifica valutazione caso per caso e comportanti misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione alveo-ripariale e sull'assetto paesaggistico-ambientale, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche all'interno delle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua, con livello di tutela 2 e 3, e, fino alla entrata in vigore di piani di assetto idrogeologico che delimitino le aree di rischio per insediamenti, edifici e infrastrutture, con livello di tutela 1.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa e in conformità alle norme citate in premessa, ed ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, si dispone la pubblicazione, per novanta giorni, nell'Albo pretorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Acicastello, Acicatena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande,

Vizzini, Zafferana Etnea dell'elaborato denominato "*Norme di attuazione*" recante correzioni e integrazioni al Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania.

Copia del suddetto elaborato viene, altresì, depositata, oltre che presso la segreteria dei sopracitati comuni, presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Catania e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 2

Entro trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, i Comuni, le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Catania e al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 3

L'individuazione di ulteriori interventi aventi carattere di opera di preminente interesse pubblico di cui all'art.1 del presente Decreto sarà effettuata dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio in corso di ricostituzione.

Art.4

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto assessoriale n. 45/GAB del 16 novembre 2018

Palermo, 27/12/2018

F.to L'ASSESSORE
Sebastiano Tusa